

Lavori di restauro e valorizzazione del Complesso monumentale di Villa Rufolo in Ravello

Progetto esecutivo aggiornato

(art. 33 DPR 207/2010)

Progetto - Torre della Comunicazione SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Soggetto
Proponente
ed attuatore

FONDAZIONE



RAVELLO



On. Prof. Renato Brunetta
Presidente

Dott. Secondo Amalfitano
Direttore Villa Rufolo



DIREZIONE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E
PAESAGGISTICI DELLA
C A M P A N I A

Gruppo di
Progettazione

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
di Salerno e Avellino

Soprintendente

Ing. Gennaro Miccio
Arch. Maddalena Di Lorenzo
Geom. Antonello Trevisone

Fondazione Ravello

Prof. Arch. Giovanni Coppola
Arch. Filippo Cannata
Arch. Raffaele Cioffi
Dott.ssa Elettra Civale
Ing. Claudio Moroni
Dott.ssa Paola Mansi
Arch. Massimiliano Muscio
Arch. Leopoldo Repola
Arch. Bartolomeo Vitagliano
Ing. Raffaele Votta
Attilio Ruggiero



La tua
Campania
cresce in
Europa



Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 2007/2013
ASSE 1 - sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica –
Obiettivo Operativo 1.9 Beni e siti culturali

Delibera di Giunta Regionale di accelerazione di spesa n. 496 del 22/11/2013

Provincia di Salerno
Comune di Ravello

soggetto beneficiario

FONDAZIONE RAVELLO

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

APPALTO APERTO DI SERVIZI

Oggetto: Valorizzazione e restauro del complesso monumentale di Villa Rufolo - servizi multimediali.

CUP: F221140000000008

CIG:

Contratto a corpo

	<i>euro</i>
<i>Importo totale servizi o entità dell'appalto</i>	312.171,87
<i>di cui per Oneri di Sicurezza(servizi intellettuali)</i>	0
<i>Totale importo servizi a base d'asta (soggetti a ribasso)</i>	312.171,87

*Il responsabile unico del
procedimento*

*** il CIG relativo alla presente procedura verrà reso noto prima del termine di presentazione dell'offerta**



Unione Europea



La tua
Campania
cresce in
Europa



Indice:

PREMESSA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo	1	Oggetto del contratto.
Articolo	2	Ammontare del contratto.
Articolo	3	Condizioni generali del contratto.
Articolo	4	Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo	5	Termini per l'inizio e l'ultimazione del servizio.
Articolo	6	Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.
Articolo	7	Sospensioni o riprese dei lavori.
Articolo	8	Oneri a carico dell'appaltatore.
Articolo	9	Contabilità .
Articolo	10	Invariabilità del corrispettivo.
Articolo	11	Variazioni al progetto e al corrispettivo.
Articolo	12	Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
Articolo	13	Ritardo nei pagamenti.
Articolo	14	Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
Articolo	15	Risoluzione del contratto.
Articolo	16	Controversie.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo	17	Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
Articolo	18	Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
Articolo	19	Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
Articolo	20	Subappalto.
Articolo	21	Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
Articolo	22	Obblighi assicurativi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo	23	Documenti che fanno parte del contratto.
Articolo	24	Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Articolo	25	Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.



La tua
Campania
cresce in
Europa



**Fondazione Ravello Ravello
(Provincia di Salerno)**

Repertorio n. _____
del _____

CONTRATTO D'APPALTO

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno _____ del mese di _____, nella sede della Fondazione Ravello, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Ufficiale rogante, Direttore della Fondazione Ravello _____, autorizzato a rogare, nell'interesse della Fondazione Ravello, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- dott. **Secondo Amalfitano**, nato a _____ il _____ nella persona del Direttore di Villa Rufolo debitamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in forza del verbale del CDA della Fondazione Ravello n., del..... che si allega al presente atto, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Fondazione Ravello, con sede in Ravello piazza Duomo snc codice fiscale e partita IVA.....,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)- _____
nato a _____ il _____, residente in _____, via _____
_____, n. _____ in qualità di _____
dell'impresa _____ con sede in _____,
via _____, n. _____
codice fiscale _____ e P. IVA _____,
che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio _____ in _____, rep. _____/racc. _____ in data _____, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa _____
con sede in _____, via _____, _____;
codice fiscale _____ e partita IVA _____;
2- impresa _____
con sede in _____, via _____, _____;
codice fiscale _____ e partita IVA _____;

cooptata ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»; comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO:



La tua
Campania
cresce in
Europa



- a) che con Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 230 del 08/08/2014, ha individuato tra gli interventi finanziabili con Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007/2013 - Delibera di Giunta Regionale di accelerazione di spesa n. 496 del 22/11/2013 - il progetto denominato “*Lavori di restauro e valorizzazione del complesso monumentale Villa Rufolo in Ravello*”, per un finanziamento complessivo di Euro 3.372.672,91 con somme a disposizione della amministrazione pari a complessivi Euro 872.582,91 di cui 312.171,87 per fornitura di beni e servizi multimediali. La relativa convenzione tra la Regione Campania e la Fondazione Ravello per stabilire le modalità del finanziamento è stata da ultimo siglata in data
- b) che la Fondazione Ravello ha esperito gara mediante procedura aperta con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’appalto per la realizzazione dei servizi relativi al progetto “Restauo e valorizzazione del complesso monumentale di Villa Rufolo: - servizi multimediali-”
- d) che in seguito all’esperimento della predetta procedura, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile unico del procedimento in data _____, il servizio è stato aggiudicato in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sul servizio del _____%;
- f) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile unico del procedimento in data _____, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- g) che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _____, rubricato al protocollo n. _____ ;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei servizi culturali multimediali alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti») per le parti richiamate in quanto il servizio in oggetto rientra tra quelli compresi nell’allegato IIB del D.Lgs n.163/06 che risultano, quindi, esclusi in parte dall’applicazione del succitato D.Lgs.

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: **CUP: F22114000000008.**

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro)

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato **interamente a corpo** ai sensi dell’articolo 53, comma 4 secondo periodo del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6 del n. 207 del 2010, per cui il corrispettivo da pagare all’“Appaltatore” si ricava dal Registro di contabilità e dal relativo sommario applicandovi il il ribasso offerto in sede di gara.



La tua
Campania
cresce in
Europa



4. Qualora nell'elenco prezzi non siano contenuti prezzi relativi a elementi non previsti che si rendessero necessari si procederà formazione di nuovi prezzi con criteri di cui all'art. 136 del Regolamento. Le percentuali di spese generali ed utile delle imprese restano fissate rispettivamente al 15% ed al 10%.
5. I prezzi contrattuali, come determinati dall'elenco prezzi allegato al capitolato ovvero determinati come precedente comma 4, sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell'art. 133 commi 2 e 3 del D.Lgs 163/06 è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 c.1 del c.c..

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dallo schema di contratto, dal capitolato tecnico, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione nonché integrati dalle migliorie offerte in sede di offerta e degli elaborati presentati a corredo della offerta medesima.
2. L'elenco prezzi allegato al capitolato tecnico serve, oltre che a determinare l'importo complessivo a base di gara, ad individuare, in analogia ad i corpi d'opera, gli elementi della prestazione dei servizi che possono essere distintamente enucleati al fine della corresponsione degli acconti e la redazione di eventuali varianti che si rendessero necessarie.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio in Ravello, negli uffici della Fondazione Ravello – Villa Rufolo, con sede in Piazza Duomo snc, 84010 Ravello (Sa) – Italia -
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente _____.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signor _____ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT _____ (i) - _____ (ii) - _____ (iii) - _____ (iv) - _____ (v) acceso presso _____, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
5. L'appaltatore che non realizza personalmente la prestazione deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione del servizio a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire l'interfaccia con la direzione artistica del progetto nominata dalla Fondazione Ravello. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.



La tua
Campania
cresce in
Europa



TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Le attività di espletamento del servizio avranno inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale. Ai sensi dell'art.11 del D.Lgs n.163/2006 la consegna potrà avvenire d'urgenza anche prima della stipulazione del contratto in quanto il finanziamento del servizio avviene nell'ambito dei Fondi FERS soggetti a perenzione.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i servizi in appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ridotti a seguito dell'offerta tempo di giorni.....(in lettere.....).

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei servizi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,5 per mille (euro zero e centesimi cinque ogni mille) dell'importo contrattuale, corrispondente a euro **156,00**
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio del servizio, nella ripresa seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione dei servizi non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il **10%** dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze dei vari servizi e parti in cui è articolato il servizio, in proporzione a queste.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei servizi.

1. È ammessa la sospensione dei servizi su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei servizi, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei servizi permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore del servizio perché provveda a quanto necessario alla ripresa delle attività. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Alle sospensioni del servizio previste dal capitolato come funzionali all'andamento dei servizi e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 3.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato tecnico d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nel servizio e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei locali interessati dal servizio;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta del servizio;



La tua
Campania
cresce in
Europa



- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la custodia e la conservazione delle forniture multimediali fino all'emissione del certificato di collaudo.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine dei locali interessati dal servizio e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento nonché redigere il DUVRI per eventuali lavorazioni interferenti.
 4. La direzione del servizio è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato tecnico in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego delle forniture multimediali di hardware.
 6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata moltiplicando il prezzo unitario corrispondente, con le quantità effettivamente realizzate ed assoggettando l'importo complessivo al ribasso offerto in sede di gara.
3. Le valutazioni dei corpi d'opera realizzati sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore del servizio procede alla valutazioni degli elementi finiti con sua insindacabile discrezionalità.
4. Resta inteso che il servizio è prestato a corpo, chiavi in mano, e che gli acconti sono finalizzati esclusivamente alle liquidazioni parziali, restando il compenso complessivo determinato dall'unico importo contrattuale.
5. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero in quanto il servizio in oggetto è di natura intellettuale.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione del servizio, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.



La tua
Campania
cresce in
Europa



2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.
3. L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione e realizzazione dei servizi multimediali, nonché causati dalla necessità di rimediare a insufficienze, errori od omissioni

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. E' dovuta l'anticipazione del 10% dell'importo dei lavori appaltati ai sensi dell'articolo 26-ter della Legge 98/2013.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al **40 % (quaranta per cento)**, dell'importo contrattuale.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa ..
4. In deroga al comma 3:
 - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
 - b) qualora il servizio rimanga sospeso per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione del servizio lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione del servizio.
7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
 - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
 - e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento



La tua
Campania
cresce in
Europa



di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato generale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

2. **Trattandosi di finanziamento europeo regolato dalle procedure di cui al manuale Regione Campania POR FESR 2014, l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi onere per interesse nel caso di ritardata o mancata erogazione delle rate di acconto e/o di saldo del finanziamento da parte della Regione Campania.**

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro tre mesi dall'ultimazione del servizio ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dei servizi prestati, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima dell'emissione del certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutti i servizi culturali multimediali, sia di software che di hardware, dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutti i servizi ultimati.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del servizio o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'appalto nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni e servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.



La tua
Campania
cresce in
Europa



2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;
 - b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite con le modalità di cui al Capitolato Speciale d'appalto e, per quanto da questo non previsto, dagli articoli 241 e 242 del Codice dei contratti.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:



Unione Europea



La tua
Campania
cresce in
Europa



a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed il DUVRI.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998. ^(vi)

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

E' vietato il subappalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante _____ ^(vii) numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ ^(viii) agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al _____ ^(ix) per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 100.000,00 (euro centomila/00), ^(x) ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). ^(xi)

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI



La tua
Campania
cresce in
Europa



Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto il Capitolato tecnico ed il Capitolato speciale di appalto, che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.
2. Fanno altresì parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - il capitolato speciale di appalto con elenco prezzi annesso
 - il capitolato tecnico;
 - l'offerta migliorativa;
 - il cronoprogramma allegato all'offerta tempo.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese sostenute per la pubblicazione del bando d'appalto e per i bolli degli atti occorrenti alla gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

L'Ufficiale rogante



Unione Europea



La tua
Campania
cresce in
Europa



-
- i* Numero di controllo (due cifre).
 - ii* CIN (una lettera).
 - iii* Coordinata ABI (5 cifre).
 - iv* Coordinate CAB (5 cifre).
 - v* Numero di conto corrente (12 cifre).
 - vi* *In realtà i contratti di importo fino euro 154.937,07 di norma sono esentati dagli adempimenti in materia antimafia; tuttavia, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del d.P.R. n. 252 del 1994, non possono essere stipulati contratti con soggetti ricadenti in una delle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R., indipendentemente dal valore dei lavori.*
 - vii* *Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.*
 - viii* *Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.*
 - ix* *La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà.*
 - x* *Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all'importo del servizio; da verificare la conformità con il C.S.A.*
 - xi* *Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.*